

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
U.O.C. SERVIZIO TECNICO

ACCORDO QUADRO N.4, BIENNIO 2023-2024, PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EDILI E SIMILARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E PER LA SALUBRITÀ DEI PRESIDI, DA ESEGUIRE PRESSO LE SEGUENTI STRUTTURE IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ O CONCESSE IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALL'ASP DI AGRIGENTO: PRESIDIO OSPEDALIERO "F.LLI PARLAPIANO" DI RIBERA ED EDIFICI RICADENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DEI COMUNI DI: RIBERA; REALMONTE; SICULIANA; CATTOLICA ERACLEA; MONTALLEGRO; CALAMONACI; CIANCIANA; ALESSANDRIA DELLA ROCCA; BIVONA; SANTO STEFANO QUISQUINA; BURGIO; LUCCA SICULA; VILLAFRANCA SICULA
 CUP: C62C23000030002

Livello di progettazione: DEFINITIVO

Rev. n. 0 del 16/05/2023

ELABORATI

- 01 – Relazione generale
- 02 – Elenco dei prezzi
- 03 – Computo metrico estimativo
- 04 – Piano di sicurezza e di coordinamento
- 05 – Capitolato Speciale d'Appalto**
- 06 – Schema di contratto

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Progettista:

- geom. Giuseppe Pecoraro

Coord. Sicurezza progettazione:

- ing. Alessandro Dinolfo

RUP

- geom. Francesco Vasile

IL PROGETTISTA
 geom. Giuseppe Pecoraro

Elab.
N.


05

**Capitolato Speciale
d'Appalto**

Verificato dal RUP, ai sensi
dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016

IL RUP/VERIFICATORE
 geom. Francesco Vasile

IL RUP
 geom. Francesco Vasile



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ACCORDO QUADRO N.4, BIENNIO 2023-2024, PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EDILI E SIMILARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E PER LA SALUBRITÀ DEI PRESIDI, DA ESEGUIRE PRESSO LE SEGUENTI STRUTTURE IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ O CONCESSE IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALL'ASP DI AGRIGENTO: PRESIDIO OSPEDALIERO "F.LLI PARLAPIANO" DI RIBERA ED EDIFICI RICADENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DEI COMUNI DI: RIBERA; REALMONTE; SICULIANA; CATTOLICA ERACLEA; MONTALLEGRO; CALAMONACI; CIANCIANA; ALESSANDRIA DELLA ROCCA; BIVONA; SANTO STEFANO QUISQUINA; BURGIO; LUCCA SICULA; VILLAFRANCA SICULA.

CUP: C62C23000030002

CIG: _____

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (ASP AG) di seguito denominata anche "Committente", al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare, intende stipulare, con un unico Operatore Economico, un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti i lavori che si renderanno necessari nell'arco presumibile di mesi ventiquattro a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo medesimo e comunque fino all'esaurimento delle somme previste per l'Accordo stesso, presso le strutture in epigrafe.

Il presente Accordo Quadro si compone di un unico lotto, per un ammontare complessivo dei lavori a base d'asta stimato ai sensi dell'Art. 35 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., in € 539.149,23 comprensivo degli oneri per la sicurezza (di cui € 528.108,92 per lavori soggetti a ribasso ed € 11.040,31 per oneri per la sicurezza).

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto, nonché quella relativa alle singole Comunicazioni di esecuzione delle lavorazioni che saranno emesse dalla Direzione dei Lavori per l'affidamento di uno o più interventi di manutenzione.

CAPO PRIMO: OGGETTO ED IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Articolo 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli edifici e dei beni immobili di proprietà o in disponibilità del Committente medesimo, presso gli immobili ricadenti negli ambiti territoriali indicati in epigrafe.

Gli edifici attualmente in disponibilità dell'ASP, unitamente alla indicazione della loro dislocazione sul territorio, verranno indicati in sede di sopralluogo dai tecnici incaricati.

L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dell'ASP, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che la Impresa che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Rimane facoltà dell'ASP di Agrigento di concordare con l'Appaltatore l'esecuzione di interventi presso strutture aziendali ubicate anche al di fuori dell'area di pertinenza del presente Accordo Quadro.

L'Azienda si riserva, altresì, a proprio insindacabile giudizio, sussistendo motivate esigenze di urgenza o di carattere tecnico-economico, di disporre l'esecuzione di lavori presso strutture ubicate

all'interno dell'ambito territoriale di pertinenza del presente Accordo Quadro, ricorrendo a procedure di appalto estranee all'A.Q. medesimo, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione alcuna.

All'individuazione di dettaglio delle prestazioni richieste si provvederà mediante emissione di appositi Ordini di Lavoro, nell'ambito dei quali saranno individuati i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie, con la specifica delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative richieste al fine di garantire la realizzazione degli interventi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori. A tale scopo dovrà essere assicurata la presenza di idoneo personale (adeguato in numero e specializzazione) in caso di chiamata in reperibilità per consentire la immediata (entro due ore) attivazione di un cantiere che sia in grado di affrontare l'inizio di nuovi lavori necessari per la soluzione e la definizione di criticità funzionali che ne abbiano causato la chiamata in reperibilità. Questi casi non potranno essere superiori a n. 3 contemporaneamente, cioè l'aggiudicatario dovrà essere pronto ad attivare ed eseguire lavorazioni in almeno n.3 cantieri in contemporanea.

Articolo 2 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell'Accordo Quadro, possono essere sinteticamente così riassunti, fatte salve più precise indicazioni che, con apposito verbale di consegna, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori, di volta in volta, nell'ambito degli Ordini di Lavoro emessi:

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente appalto, salvo più precise indicazioni che durante l'esecuzione verranno fornite dalla Direzione dei Lavori, consistono principalmente in:

- opere da muratore;
- opere da posatore di pavimenti e rivestimenti;
- opere da gessista e stuccatore;
- opere da verniciatore;
- opere di impermeabilizzazione;
- opere da lattoniere;
- opere da fabbro ed in lega leggera;
- opere da falegname e vetraio;
- opere murarie in assistenza alla posa di impianti tecnologici in caso di manutenzione straordinaria;
- opere da elettricista (compresi impianti speciali) in caso di manutenzione straordinaria e fornitura di materiale elettrico finalizzata alla manutenzione ordinaria;
- servizio spurghi e pulizia periodica vasche;
- manutenzione ordinaria semestrale e su chiamata di porte tagliafuoco;
- eventuale reperibilità (pronta disponibilità).

Gli interventi di manutenzione si svolgeranno all'interno delle strutture, nonché loro eventuali pertinenze, oggetto dell'appalto normato dal presente Capitolato.

Le opere in argomento possono essere convenzionalmente suddivise come segue:

a) attività di manutenzione ordinaria/straordinaria per guasto, su chiamata, consistenti nell'esecuzione di lavori, anche urgenti, da eseguirsi con le priorità definite dalla Direzione ed in qualsiasi condizione operativa, anche in orario diverso da quello normale di lavoro.

b) attività di manutenzione ordinaria/straordinaria per prevenzione, concordata per modalità e tempi con la Direzione dei Lavori.

Potrà essere inoltre richiesta dalla Direzione dei Lavori l'esecuzione di sopralluoghi e verifiche per l'individuazione di esigenze di interventi manutentivi o per verifiche di situazioni presumibilmente pericolose, secondo le esigenze e le priorità operative stabilite dalla Direzione dei Lavori, concordando tempi e modi di esecuzione.

c) opere compiutamente definite di piccola manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione di ambienti, comprendenti diverse tipologie d'opera (opere murarie; pavimentazioni e rivestimenti, anche resilienti; tinteggiature; controsoffitti; opere impiantistiche, etc.). Gli interventi di cui ai punti a) e b) saranno disposti di volta in volta alla Impresa appaltatrice con apposito ordinativo di lavorazione scritto.

Per gli interventi di cui al p.to c) sarà cura della Direzione dei Lavori fornire adeguati elaborati grafici con richiesta di intervento che fisserà modalità, materiali e termine di esecuzione; a cura dell'appaltatore per gli interventi di cui al punto c) la predisposizione concordata di preventivi particolareggiati con fornitura di particolari costruttivi e schede materiali nonché cronoprogramma delle lavorazioni. I singoli preventivi saranno compilati dall'appaltatore nel rispetto della applicazione dei prezzi unitari secondo quanto previsto in sede di appalto.

Le esigenze manutentive di seguito indicate sono da ritenersi esemplificative;

MANUTENZIONE COPERTURE

- pulizia coperture, canali di gronda, con eventuale ausilio di autocestello o ponteggio;
- riparazione di coperture a falde;
- ripresa di infiltrazioni;
- manutenzione di coperture piane con l'eventuale riparazione di infiltrazioni con opportuna guaina, verifica tenuta boccacci e montaggio di parafole mancanti;
- riparazione di grondaie, converse, pluviali compluvi e bandinelle e relativi pozzetti con eventuale sostituzione - verifica e sistemazione di camini di qualsiasi tipo;
- verifica, sistemazione o sostituzione di parti di controsoffitti ammalorati.

MANUTENZIONE FINITURE INTERNE ED ESTERNE

- riprese intonaco interno ammalorato, con demolizione e rifacimento dello stesso ed eventuale ripresa di tinteggiatura;
- sistemazione o sostituzione di porzioni di rivestimento e/o pavimento di qualsiasi tipo mancante o ammalorato (compresi i gradini delle scale);
- tinteggiatura e verniciatura;
- chiusura di lesioni nei paramenti orizzontali o verticali;
- piccole opere di modifica del layout distributivo.

MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI

- pulizia pozzetti acque bianche e nere con l'eventuale ausilio di autoespurgo.
- riparazione di condotte fognarie;
- sostituzione di botole e caditoie rotte o mancanti.

MANUTENZIONE OPERE ESTERNE

- sistemazione di porzioni pavimenti esterni sconnessi;
- sistemazione di muretti ammalorati o pericolosi;
- riparazione di porzioni scale, rampe e marciapiedi;
- sistemazione o riparazione di cordoli.

MANUTENZIONE di PORTE E FINESTRE IN METALLO:

- sistemazione serramenti metallici, con sostituzione di elementi non funzionanti come: cardini; maniglie; serrature elettriche e non, con relativo barilotto; elementi di chiusura (es. meccanismo apri vasistas); catenacci; braccetti; etc.;
- chiudiporta e maniglioni antipanico, elettrici e non;
- lubrificazione dei meccanismi e delle cerniere;
- rifissaggio dei telai.

VETRI SU TELAI METALLICI

- sostituzione dei vetri rotti o lesionati (tale sostituzione è da intendersi con vetri a norma, con eventuale modifica infisso);
- sostituzione di eventuali fermavetri mancanti o danneggiati;

PARAPETTI, CANCELLI, RINGHIERE, INFERRIATE E GRATE ORIZZONTALI:

- riparazione parapetti e cancelletti in ferro con sostituzione degli elementi non funzionanti: cardini; maniglie; serrature elettriche e non, complete di barilotto; chiudi cancello; catenacci e lucchetti;
- automatismi: riparazione o sostituzione;

RECINZIONI

- riparazione recinzioni con chiusura fori, riparazione o sostituzione di paletti e montaggio di tratti di rete mancanti;
- riparazione divisori in metallo;

MANUTENZIONE DI PORTE E FINESTRE IN LEGNO

- sistemazione serramenti in legno, con sostituzione degli elementi non funzionanti come: cardini; maniglie; serrature; elementi di chiusura (meccanismo apri vasistas); chiudiporta e maniglioni antipanico;

VETRI SU TELAI IN LEGNO

- sostituzione dei vetri rotti o lesionati (tale sostituzione è da intendersi con vetri a norma, con eventuale modifica infisso);

PERSIANE, AVVOLGIBILI E VENEZIANE

- controllo funzionalità, con sostituzione di elementi non funzionanti come: corde; rulli; avvolgibili; elementi mancanti delle tapparelle; catenaccini di chiusura;
- sostituzione dell'avvolgibile e cassonetti coprirullo;
- sostituzione di zanzariere rotte nelle cucine, dispense ed eventuali altri locali;

DIVISORI IN LEGNO

- riparazione degli scorrevoli in legno con sistemazione in guida ed eventuale sostituzione di guida a terra e/o dei cuscinetti.

Tutti gli interventi svolti saranno contabilizzati nei termini e modi previsti dal contratto e nel rispetto delle norme vigenti che regolano la materia.

Tali attività saranno organizzate in maniera da facilitare il controllo dei materiali, del tipo di lavoro, delle fasi di lavoro e del rispetto delle norme sulla tutela ambientale. La struttura dei dati raccolti deve permettere di seguire completamente ogni fase operativa, dal sorgere della richiesta, passando per l'ordine di intervento, sino alla contabilizzazione e all'indicazione delle fasi lavorative eseguite.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Il Committente si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere le varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Il Committente, in particolare, si riserva la facoltà di estendere o diminuire l'appalto nei limiti di un quinto del prezzo di aggiudicazione e l'impresa aggiudicataria è obbligata ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell'offerta.

Articolo 3 – AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è stato stimato in complessivi € 539.149,23 comprensivo degli oneri per la sicurezza (di cui € 528.108,92 per lavori soggetti a ribasso ed € 11.040,31 per oneri per la sicurezza).

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell' art.3, comma 1) lett. eeeee), nonché dell'art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016

Articolo 4 – CATEGORIA DEI LAVORI

Le opere da eseguirsi, così come descritte al superiore art.2, appartengono alle seguenti categorie

Lavorazioni	Cat.	Cl.	Importo (€)	%	Qualificazione obbligatoria (Si/No)	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Preval./Scorpor.	Subappaltabile (Si/No)
Edifici civili e industriali	OG 1	III	539.149,23	100,0%	SI	SI	SI
Totale			539.149,23	100,0%			

Le ulteriori lavorazioni relativi ad infissi (OS6) ed ad impianti (OG11) sono da ritenersi inferiori al 10% e, quindi non scorporabili. Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l'importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. A tale riguardo si precisa che, ad ultimazione dei lavori, al solo fine del rilascio del CEL (certificazione elettronica dei lavori), sarà indicata la categoria SOA specifica per infissi ed impianti solo se le rispettive lavorazioni superano il 10% dell'importo contrattuale

Articolo 5 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha durata di anni due, decorrente dalla data di consegna dei lavori e comunque fino ad eventuale esaurimento della somma stimata per l'appalto, quindi anche prima della naturale scadenza dello stesso. Il Committente può avvalersi della facoltà di prorogare la scadenza del contratto oltre i due anni dalla consegna dei lavori nel caso in cui non risultino ancora residue, a tale data, somme nell'ambito della somma stimata per l'appalto, compreso l'ulteriore "quinto d'obbligo" eventualmente disposto.

L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/16 e nel DPR 207/10 per le parti ancora in vigore, in tutte le norme che regolano l'attività di lavori pubblici in Sicilia, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori. Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Articolo 6 – STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;

- b) l'offerta dell'Impresa;
- c) il DUVRI
- d) il progetto definitivo posto a base di gara

Articolo 7 – CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, di cui all'art. 3 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

La garanzia provvisoria è costituita a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia :

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non->

[legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](#) e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore dell'Amministrazione;

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- 1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 3) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese (art.93, co.1, ultimo periodo del Codice), nonché di un aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinari o GEIE, dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, consorzio, GEIE;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore dell'Amministrazione valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del (50%) cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, co.7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.

Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

Articolo 8 – ALTRI DOCUMENTI

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, co. 1, del Codice. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art.93, co.7, del Codice, come richiamato dall'art. 103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione;

- polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'Amministrazione, al personale dell'Amministrazione ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti della ditta nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto;
- comunicazione ai sensi dell'art. 1 del DPCM n. 187/91 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

Articolo 9 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Oltre ai casi previsti dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici nonché dalle norme del Codice Civile, il contratto d'Appalto sarà risolto di diritto su dichiarazione della S.A. nei seguenti casi:

- a) sia intervenuto a carico dell'Appaltatore stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
- b) cessione del contratto a terzi, subappalto, senza preventiva autorizzazione scritta della S.A.;
- c) negligenza grave e frode dell' Appaltatore;
- d) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria previdenziale e assistenziale, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale. Il personale occupato sarà dotato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
- e) inadempienza dell'Appaltatore agli ordini impartiti dalla S.A. in conformità di quanto previsto dal contratto e dal Capitolato d'Appalto, documentabile da atti debitamente notificati all' Appaltatore stesso;
- f) ritardo ingiustificato nella esecuzione degli interventi e/o dei servizi tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che la S.A. vuole ottenere con il presente Appalto, documentabile da atti debitamente notificati alla controparte;
- g) sospensione ingiustificata degli interventi e dei servizi;
- h) cessione del credito non autorizzata;
- i) si renda disponibile una convenzione stipulata da CONSIP ai sensi all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.296 .

La S.A., per quanto previsto ai punti "e", "f", "g", "h" fisserà un termine massimo di 5 giorni entro cui la Ditta dovrà provvedere a rimuovere l'inadempienza, decorso inutilmente il quale potrà provvedere a dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte, applicando il pregiudizio economico derivante alla S.A. per il danno subito nonché escutere la cauzione definitiva rimessa a garanzia delle obbligazioni contrattuali. Rimane comunque stabilito che, qualora la S.A. abbia fondato motivo di

ritenere che l'inadempienza dell'Appaltatore possa arrecare grave danno al regolare svolgimento del servizio, la S.A. stessa potrà affidare la continuazione del servizio ad altri direttamente, addebitando l'eventuale maggior costo all' Appaltatore, anche prima della risoluzione del contratto, fatta salva naturalmente la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni.

Articolo 10 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. SPESE CONTRATTUALI

Le controversie tra il Committente e l'Appaltatore, insorte durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, comprese le controversie sull'interpretazione del contratto stesso, che non si sono potute definire in via amministrativa, saranno di competenza in via esclusiva del Foro di Agrigento.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri fiscali presenti e futuri quali l'imposta di bollo, registro e diritti di segreteria inerenti e conseguenti la stipula del contratto di Appalto.

Articolo 11 – RESPONSABILITA' PER DANNI E ASSICURAZIONE

Qualora per cause di disservizio dovute all'Appaltatore derivino danni alle persone e/o alle cose, la Ditta appaltatrice è tenuta al risarcimento degli stessi.

Analogamente, ove ne derivino danni all'attività del Committente, la Ditta Appaltatrice è tenuta al risarcimento dei medesimi.

È fatto obbligo dell'Appaltatore di provvedere, a proprie cure e spese, presso una Società Assicuratrice, all'assicurazione per la responsabilità civile derivante dai rischi connessi all'Appalto, di cui al presente Capitolato.

Comunque, indipendentemente dall'obbligo sopraccitato, l'Appaltatore assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere depositata all'atto della firma del contratto.

Il massimale unico dovrà essere pari all'importo contrattuale.

Agli effetti assicurativi, l'Appaltatore, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare al Committente eventuali danni o sinistri occorsi, in particolare per quelli conseguenti a fuori uscite d'acqua causati da rotture di tubazioni o altre apparecchiature.

In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dai lavori o servizi affidati e/o comunque ai medesimi ricollegabili, si intendono assunti dalla Ditta Appaltatrice che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente il Committente.

Spetterà quindi sempre alla Ditta Appaltatrice l'obbligo di rappresentare e sostituire in giudizio sia la S.A. che i tecnici da essa preposti alla sorveglianza, per azioni che possano venire eventualmente proposte da terzi, per pretesa di risarcimento danni arrecati in dipendenza dell'effettuazione dei lavori oggetto del presente Appalto.

CAPO SECONDO: DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI SINGOLI ORDINI DI LAVORO EMESSI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.

Articolo 12 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In considerazione dell'attività del Committente, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili e/o edifici oggetto degli interventi. L'Appaltatore dovrà, quindi, prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;

- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.
- L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono nell'edificio e/o immobile interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.

Articolo 13 – TIPOLOGIA D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI. PENALI

I lavori di manutenzione ordinaria sono raggruppati in quattro categorie d'intervento, suddivise in distinte priorità e devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione dei Lavori secondo quanto di seguito specificato:

priorità "01": in emergenza – lavoro immediato: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o trasmessa a mezzo PEC, e successivamente confermato con Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni; i lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo;

priorità "02": urgente – lavoro urgente: affidato tramite Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni ed iniziato entro le 12 ore dalla data ed ora della relativa comunicazione;

priorità "03": ordinario – lavoro ordinario: affidato tramite Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni ed iniziato entro le 48 ore dalla data della relativa comunicazione;

priorità "04": programmato – lavoro programmato: affidato tramite Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dal Committente che definisce, di concerto con l'Impresa, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.

I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione.

L'Impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori del Committente potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. Il referente tecnico della Impresa dovrà contattare giornalmente la Direzione dei Lavori per ricevere i relativi ordini e curare, per conto dell'Impresa, la esecuzione degli stessi.

In caso di ritardo ingiustificato del termine di inizio e/o di ultimazione di un intervento indicato nel singolo Ordine di Lavoro, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque permille) dell'ammontare dell'importo del singolo Ordine.

Articolo 14 – CONDOTTA DEI LAVORI

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.

L'Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che il Committente sia sollevato da ogni relativa incombenza e responsabilità.

L'Impresa, dovrà, in particolare:

- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività istituzionali del Committente;
- gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, telefonica, informatica od orale), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, anche con riferimento:
 1. ai richiedenti;
 2. agli edifici, alle unità ed agli ambienti per i quali sono stati richiesti gli interventi;
 3. ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi;
 4. all'oggetto degli interventi;

- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;
- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
- l'appaltatore potrà avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti secondo la legge DM 37/08 e ss.mm.ii. e, pertanto abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformità o rilasciarle esso stesso;
- curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le indicazioni del Committente.

L'Impresa dovrà, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all'utenza.

L'Impresa dovrà, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.

Articolo 15 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto di ogni singolo intervento di manutenzione gli stessi saranno accettati dalla Direzione dei Lavori, previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nelle relative comunicazioni di esecuzione delle riparazioni.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Committente e la applicazione della penale prevista dall'articolo 13 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di ritardo.

Il Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dalla Impresa con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori, qualora si verifichi l'ipotesi contemplata dal precedente comma 2.

L'Impresa può chiedere che il verbale di consegna contenga indicazioni circa lo stato dei lavori, al fine di essere garantita dai possibili danni che potrebbero essere arrecati da terzi alle opere eventualmente già realizzate, successivamente alla loro consegna. Contestualmente alla presa in consegna dei lavori regolarmente e correttamente eseguiti dall'Impresa e, comunque entro e non oltre dieci giorni dalla esecuzione degli interventi, la Direzione dei Lavori contabilizzerà, in contraddittorio con l'Impresa, l'avvenuta esecuzione degli stessi per l'importo già quantificato nelle relative Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni.

Articolo 16 – PAGAMENTI – ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE-CESSIONE DEI CREDITI

Il Committente disporrà il pagamento delle somme dovute all'Appaltatore al raggiungimento di un importo complessivo contabilizzato, per lavori regolarmente eseguiti, di € 25.000,00.

N.B. Per la particolare caratteristica dell'accordo quadro e per le modalità di esecuzione degli interventi l'Amministrazione darà luogo alla corresponsione della anticipazione del 20% sull'importo di ciascun Ordine di Lavoro superiore ad €. 50.000,00.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno essere emesse ed indirizzate all'ASP e dovranno essere corredate dalle distinte comprovanti l'espletamento del servizio in oggetto e dovranno riportare il CIG.

Il pagamento delle fatture avverrà, come stabilito dalle norme in vigore, entro 30 giorni successivi alla data di ricevimento delle stesse presso gli Uffici dell'Azienda, a mezzo mandato effettuato sul c/c

specificato in fattura in ottemperanza alla L.R. 15/2008 ed alla L. 136/2010 e con i modi ed i tempi previsti dalle norme che regolano tali adempimenti nella P.A..

I termini di pagamento, come sopra individuati, saranno automaticamente sospesi nel caso dovessero verificarsi contestazioni o irregolarità nel servizio o nelle fatturazioni, sino alla eliminazione delle condizioni ostative all'effettuazione del pagamento stesso.

La data di pagamento delle fatture è quella in cui il Tesoriere riceve il relativo mandato di pagamento e comunque secondo le regole dettate per tali adempimenti nella P.A..

Nel caso di ritardato pagamento i tassi degli interessi saranno quelli determinati nella misura stabilita dal D.Lvo 231/02 modificato ed integrato dal D.Lgs. 192/2012 e ss.mm.ii..

Alle fatture, dalle quali dovranno sempre risultare i riferimenti contrattuali ed il periodo di esecuzione, dovranno essere allegati il modello di conferma (certificazione) della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, elencate nelle singole distinte predisposte dalla stessa impresa;

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio in oggetto devono, ai sensi dell'art. 2, 1° comma, della L.R. 15/2008, come modificato dall'art. 28 della L.R. 6/2009, e dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, indicare un numero di conto corrente dedicato sul quale l'ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale; nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 2, 2° comma, della L.R. 15/2008; per quanto non previsto si applicherà quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Si precisa che la liquidazione delle fatture potrà essere disposta solo previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

INCEDIBILITÀ DEI CREDITI: è vietata all'Esecutore la cessione del credito a terzi in qualsiasi forma, salvo autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

Qualora si rilevasse una cessione di credito non autorizzata, l'Esecutore sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e l'Amministrazione potrà pretendere la rescissione del contratto.

Il soggetto aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente capitolato, si obbliga a non cedere a terzi i crediti derivanti dal presente appalto, senza la preventiva autorizzazione dell'ASP.

La cessione del credito, senza la preventiva approvazione di cui sopra rende inefficace il contratto di cessione nei confronti dell'Azienda medesima.

Le cessioni di crediti vantati nei confronti dell'Azienda a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall'Impresa aggiudicataria a favore di banche e di intermediari finanziari, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Azienda debitrice.

La cessione del credito del corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile all'Azienda, qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla predetta notifica.

L'Azienda, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'Impresa aggiudicataria di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, l'Azienda ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto. In caso di cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Articolo 17 – SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni disciplinate dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

Articolo 18 – DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere nel corso dei lavori.

L'Impresa è comunque tenuta ad adottare, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare danni di qualunque natura.

Articolo 19 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l'Impresa aggiudicataria dell'appalto è, altresì, tenuta a:

- raccordarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori, per coordinare i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori e per cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;
- scambiare, ove necessario, le informazioni con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori e l'R.S.P.P. aziendale, per il tramite della Direzione dei Lavori, al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze con le diverse attività lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi lavorativi specifici, al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione idonee, ivi compresa la scelta dei dispositivi di protezione individuale, quando necessari;
- fornire al Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori con l'ausilio dell'R.S.P.P. aziendale, informazioni in merito ad eventuali rischi specifici ed entrare nel dettaglio dello specifico intervento; portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;
- disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;
- richiedere, per il tramite della Direzione dei Lavori, l'autorizzazione del Responsabile della Struttura interessata dai lavori prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti generali;
- richiedere preventiva autorizzazione alla Direzione dei Lavori, in tutti i casi di impiego temporaneo di utensili, attrezzature o macchine di proprietà del Committente;
- garantire e mantenere l'integrità degli strumenti di proprietà del Committente;
- attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai lavori, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell'Impresa a percorsi più lunghi e disagiati;

- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell'appalto;
- adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1965, n. 164, e successive modifiche ed integrazioni;
- fornire ed installare cartelli e segnali luminosi notturni e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- utilizzare, per i lavori oggetto dell'appalto, personale munito di idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sarà chiamato a gestire e a utilizzare.

Articolo 20 – OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa - senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso negli elenchi prezzi richiamati dal presente C.S.A., dalla relazione tecnica illustrativa, nonché nell'offerta da essa presentata- dovrà:

- collaborare con l'ufficio tecnico del Committente sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario;
- espletare, di sua iniziativa, tutte le pratiche presso gli uffici competenti per denunce, concessioni di permessi, rilascio di autorizzazioni e licenze e quant'altro sia necessario per l'esecuzione ed il completamento dei lavori, e pagare le relative spese e le eventuali contravvenzioni, comprese quelle per l'eventuale mancanza di qualsiasi licenza, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi onere e/o responsabilità a suo carico;
- pagare le tasse, i bolli e le imposte presenti e future, inerenti e attinenti ai lavori oggetto dell'appalto, che la legge non ponga esplicitamente a carico del Committente, nonché tutte le spese di contratto, quietanza, bollo, registrazione, copia, etc;
- eseguire, eventualmente, i lavori anche in ambienti con attività in corso, che non dovranno in alcun modo essere interrotte, con tutti gli oneri che ne derivano;
- mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all'atto dei lavori, sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione dei Lavori ritenga necessario l'allontanamento, anche immediato;
- permettere, rinunciando a qualsiasi eccezione, l'accesso e la permanenza sui luoghi interessati dai lavori al personale addetto all'esecuzione di altri lavori non compresi nell'appalto o esclusi dal presente Capitolato, che il Committente abbia affidato ad altre Imprese o che intenda eseguire con proprio personale;
- pagare multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza, da parte dell'Impresa, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, liberandone esplicitamente e nel modo più ampio e completo il Committente;
- osservare e far osservare dai dipendenti un comportamento rispettoso nei confronti dei rappresentanti e/o dipendenti del Committente;
- procedere alla scarica e/o provvedere all'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d'opera non più utilizzato;
- provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;

- realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Articolo 21 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

L'Impresa è responsabile, tanto verso il Committente, quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l'esecuzione dei lavori.

È obbligo dell'Impresa adottare - nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere - tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, il Committente ed il suo personale e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell'espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone sollevato il Committente. Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell'Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.

Entro i 3 giorni precedenti l'inizio dell'appalto la Impresa aggiudicataria dovrà comunicare in forma scritta l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

L'Impresa dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.

Entro i 3 giorni precedenti l'avvio dell'appalto, l'Impresa deve, inoltre, provvedere a nominare il referente per la sicurezza.

Più in generale, la Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando il Committente da ogni e qualsivoglia responsabilità.

Articolo 22 – RISPETTO AMBIENTALE E SICUREZZA

L'Operatore Economico Affidatario è tenuto, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, al rispetto delle clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi definite al punto 3.1 dell'Allegato al DECRETO 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica concernente "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*".

Inoltre, al fine di ridurre i fattori di nocimento e di disturbo alla collettività, nonché eventuali danni e infortuni a persone e/o a cose, la Impresa aggiudicataria, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

1) i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei materiali in dipendenza delle attività lavorative, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed ss.mm.ii.;

2) nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia

di coloro che sostano o transitano nelle vicinanze, ai sensi dell'articolo 9 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed ss.mm.ii.;

3) nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) per la protezione in caso di caduta dei materiali dall'alto, ai sensi dell'articolo 28 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed ss.mm.ii.;

4) il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di demolizione è necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta, ai sensi dell'articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i. e fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 ed ss.mm.ii.;

5) le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo, ai sensi dell'articolo 186 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed ss.mm.ii.;

6) l'utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai limiti di emissioni acustiche fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 ed s.m.i., dalla Stazione Appaltante, sentito il parere dell'Azienda Sanitaria Locale;

7) i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatori, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 1977, n. 577 ed s.m.i., nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 ed ss.mm.ii. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 ed ss.mm.ii.;

8) i rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 ed ss.mm.ii. (non è, tra l'altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, legno, ecc.).

CAPO TERZO: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23 – PREZZI CONTRATTUALI E CLAUSOLE DI REVISIONE PREZZI - LAVORI IMPREVISTI E NUOVI PREZZI – MATERIALI IN GENERE

Per la valutazione dei lavori "a misura" e le eventuali varianti si applicheranno le voci dell'Elenco dei Prezzi del progetto definitivo posto a base di gara, coincidente con il "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici" adottato con Decreto n.17 del 29/06/2022 dell'Assessorato per le infrastrutture e per la mobilità della Regione siciliana.

Per le lavorazioni non comprese nel prezzario anzidetto si procederà con le modalità di cui all'art. 8 del Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» di cui al Decreto 7 marzo 2018 , n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ai Nuovi Prezzi così formulati si applicherà il ribasso d'asta contrattuale.

Le voci dell'elenco prezzi del progetto posto a base di gara si intendono immutabili per le lavorazioni effettuate fino ad un anno dalla data di pubblicazione del bando di gara.

Successivamente, si procederà alla revisione del prezzo di applicazione prendendo a riferimento eventuale prezzario aggiornato successivamente a quello utilizzato per l'elenco prezzi di progetto. All'appaltatore saranno riconosciuti, nella misura del 90 per cento, i maggiori importi derivanti dall'applicazione del nuovo prezzario, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, riferiti esclusivamente alle lavorazioni eseguite, in vigore del nuovo prezzario, successivamente alla scadenza del termine di un anno dalla pubblicazione del bando. Analogamente si procederà nel caso

di pubblicazione di ulteriori prezzi aggiornati, con riferimento alle lavorazioni eseguite in vigore dell'ulteriore nuovo prezzo.

Nel caso in cui nel prezzo aggiornato la voce presente del prezzo originariamente utilizzato per comporre l'elenco prezzi di contratto dovesse risultare soppressa, ovvero accorpata con altra voce del nuovo prezzo, la revisione del prezzo di contratto sarà valutata prendendo a riferimento l'incremento percentuale applicato ad altra voce di prezzo che non sia stata soppressa, ritenuta analoga dal Direttore dei Lavori, sulla base di criteri oggettivi.

È ammessa, al netto delle revisioni summenzionate eventualmente già applicate, la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione dell'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25.

In attuazione dell'articolo 29, co. 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022, per la valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di compensazione prevista dall'articolo 29, co. 2 e ss. del D.L. n. 4/2022.

I materiali, i prodotti ed i componenti necessari alla esecuzione dei lavori, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, possono provenire dalla località che l'Impresa ritiene essere di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche e/o siano funzionali alle prestazioni da essa richieste.

Il Direttore dei Lavori può procedere a controlli (anche parziali) su campione delle forniture oppure richiedere un attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Articolo 24 – NORMATIVA ANTIMAFIA

L'affidamento dell'appalto oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riguardo a quella contenuta nel D.Lgs. n.153/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

La stipulazione dell'Accordo Quadro è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli previsti dalle predette disposizioni normative.

Articolo 25 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

Articolo 26 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

Il progettista
geom. Giuseppe Pecoraro

VISTO:
Il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Francesco Vasile

CAPO PRIMO: OGGETTO ED IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.....	1
Articolo 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	1
Articolo 2 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.....	2
Articolo 3 – AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO	5
Articolo 4 – CATEGORIA DEI LAVORI	5
Articolo 5 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	5
Articolo 6 – STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE.....	5
Articolo 7 – CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE.....	6
Articolo 8 – ALTRI DOCUMENTI	7
Articolo 9 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	8
Articolo 10 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. SPESE CONTRATTUALI	9
Articolo 11 – RESPONSABILITA' PER DANNI E ASSICURAZIONE	9
CAPO SECONDO: DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI SINGOLI ORDINI DI LAVORO EMESSI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.	9
Articolo 12 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	9
Articolo 13 – TIPOLOGIA D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI. PENALI.....	10
Articolo 14 – CONDOTTA DEI LAVORI.....	10
Articolo 15 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE	11
Articolo 16 – PAGAMENTI – ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE-CESSIONE DEI CREDITI	11
Articolo 17 – SUBAPPALTO	13
Articolo 18 – DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI	13
Articolo 19 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA	13
Articolo 20 – OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA	14
Articolo 21 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA.....	15
Articolo 22 – RISPETTO AMBIENTALE E SICUREZZA	15
CAPO TERZO: DISPOSIZIONI GENERALI	16
Articolo 23 – PREZZI CONTRATTUALI E CLAUSOLE DI REVISIONE PREZZI - LAVORI IMPREVISTI E NUOVI PREZZI – MATERIALI IN GENERE.....	16
Articolo 24 – NORMATIVA ANTIMAFIA	17
Articolo 25 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI	17
Articolo 26 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	17